

1° di contrarre una anticipazione sino a lire 15.000.000 con la Banca d'Italia, sottoposta alle norme del C. U. di Legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 304 (art. 29 e 30) a quelle contenute nello Statuto della Banca approvato con R. Decreto 21 giugno 1928 n. 1404 (art. 21 a 25) ed alle condizioni di polizza (Mod. 50 Cassa);

2° di obbligarsi all'onere dei relativi interessi alla ragione del 5% salvo le variazioni di che nello art. 30 comma 2° del suindicato C. U.;

3° di dare in pegno, a garanzia di siffatte operazioni, a favore della Banca anzidetta, i valori qui appresso descritti:

20.000.000 di Buoni del Tesoro ordinari
4%.

In conseguenza autorizza il Direttore Generale:

a) a consegnare alla Banca d'Italia i valori sopra descritti perché la Banca ne abbia e ne conservi il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 del Cod. di Comm.;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute, la polizza contrattuale (Mod. 50 Cassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a di